CAMERA DEI DEPUTATI N. 2816

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria

Presentato alla Presidenza il 4 marzo 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, prevedeva il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per la presentazione da parte dei contribuenti delle domande intese ad ottenere la definizione agevolata delle proprie pendenze tributarie.

In sede di conversione tale termine, che sarebbe scaduto l'8 febbraio 1974, venne dal Parlamento spostato al successivo giorno 28.

Senonché anche il termine del 28 febbraio 1974, inizialmente ritenuto congruo, si è rivelato inadeguato a corrispondere alle esigenze dei contribuenti

Infatti l'estrema varietà delle posizioni dei singoli contribuenti in relazione ai diversi rapporti tributari richiede da parte di costoro un'attenta e approfondita disamina del provvedimento per ricercare nelle diverse fattispe-

cie legali la soluzione dei singoli casi concreti; e ciò al fine di pervenire in piena consapevolezza ad un giudizio di convenienza che non lasci margine alcuno di incertezza, attesa anche l'irrevocabilità della domanda.

L'Amministrazione finanziaria nell'intento di favorire la migliore comprensione del provvedimento ed opportunamente orientare le decisioni del contribuente, si è data carico di illustrare in modo dettagliato ed esauriente la portata delle singole norme; le diffuse istruzioni emanate dal Ministero delle finanze costituiscono, del resto, la riprova dell'esistenza di una complessa e delicata problematica inerente all'applicazione del provvedimento.

Peraltro l'esigenza di opportunamente approfondire tale problematica e la necessità di dare soddisfacente risposta ai numerosi quesiti che da ogni parte venivano proposti non hanno reso obiettivamente possibile l'emanazione delle istruzioni ministeriali con quell'immediatezza e tempestività che era nelle intenzioni.

Per questo complesso di motivi da varie qualificate sedi è stata sollecitata la proroga del termine del 28 febbraio e di tale esigenza si è fatta interprete la stampa specializzata e di informazione.

Tali sollecitazioni hanno trovato ulteriore motivo nella astensione dal lavoro effettuata dai dipendenti degli uffici delle imposte dirette proprio nei giorni di scadenza del termine.

In relazione a tale situazione il Governo ha ritenuto di dover provvedere alla fissazione di un nuovo e più congruo termine, che è apparso conveniente, per facilitare gli adempimenti dei contribuenti e degli stessi uffici finanziari, far coincidere con quello del 31 marzo 1974, data in cui scade anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1973 dai soggetti non tassabili in base al bilancio ovvero della domanda di definizione automatica di tali redditi a norma dell'articolo 4 del provvedimento.

L'esigenza di conservare l'unicità del termine ha consigliato di fissare la medesima data anche per le domande e gli altri adempimenti previsti per le imposte indirette.

Sempre allo scopo di rendere quanto più agevole possibile la presentazione delle domande sono state, all'articolo 2, previste altre sedi, diverse dagli uffici finanziari, alle quali le domande possono essere presentate.

La non lontana scadenza del nuovo termine e la necessità di rassicurare con tempestività tutti quei contribuenti che non hanno potuto finora presentare la domanda giustificano il ricorso al decreto-legge, di cui si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.

Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, Gazzetta ufficiale *n. 59 del 4 marzo 1974.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di addivenire alla fissazione di nuovi termini e di nuove modalità per la presentazione da parte dei contribuenti delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I termini previsti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'articolo unico della legge 19 dicembre 1973, n. 823, aventi scadenza al 28 febbraio 1974, sono fissati al 31 marzo 1974.

ARTICOLO 2.

Le domande di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660. convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, possono essere presentate anche all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente nonché, per i contribuenti che si trovano all'estero, agli uffici consolari. I dipendenti statali, regionali, provinciali e comunali possono altresì presentare le domande ai capi degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli uffici comunali e consolari nonché i capi degli uffici di cui al comma precedente devono, anche se non richiesti, rilasciare ricevuta al contribuente, apporre sulle domande la data di presentazione ed inoltrarle all'ufficio destinatario non oltre il dieci aprile 1974.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974.

LEONE

RUMOR - COLOMBO - MORO - ZAGARI - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI.